

Civile Sent. Sez. 1 Num. 18940 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 27/09/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 12507-2013 proposto da:

DE BLASIIS VINCENZO (C.F. DBLVCN37P17D269R),  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA  
174, presso l'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE  
COLUCCELLI, giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

2016

1023

**contro**

COOPERATIVA CO.R.SUD A R.L., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MARSEGLIA, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 298/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

*Amg*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### Svolgimento del processo

Nel giudizio instaurato dalla coop.CORSUD a r.l. nei confronti dell'ex socio Vincenzo De Blasis per il pagamento di somma dovuta a causa dell'inadempimento di obbligazioni (di conferimento di prodotto) nei confronti della società compiute nel periodo (fino al 1995) di partecipazione alla compagine sociale, giudizio nel quale il medesimo -eccepita preliminarmente la competenza del Collegio dei Probiviri e nel merito la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato- aveva in via riconvenzionale subordinata domandato a sua volta la restituzione di alcune somme ed il risarcimento danni, il Tribunale di Foggia accoglieva entrambe le domande, condannando la CORSUD a pagare la differenza risultante a suo debito, in € 228,72 oltre interessi.

Proponeva appello la CORSUD, cui resisteva De Blasis, il quale (secondo la ricostruzione esposta nella sentenza d'appello) proponeva anche appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle eccezioni di nullità della citazione e di inammissibilità della domanda sollevate in primo grado. Con sentenza depositata il 14 marzo 2012, la Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile (perché tardivo) l'appello incidentale, e, in accoglimento dell'appello principale, condannava De Blasis al pagamento della somma

di € 6.301,15 da rivalutare anno per anno secondo indici Istat oltre interessi al tasso legale sul capitale così progressivamente rivalutato. La corte distrettuale, ritenuto che la eccepita prescrizione quinquennale risultava interrotta da alcune missive che risultavano pacificamente ricevute dal De Blasis, valutava, da un lato, prive di riscontri sufficienti ed idonei le eccezioni sollevate dal medesimo a giustificazione dei suoi mancati conferimenti di prodotto, dall'altro faceva riferimento, per la liquidazione del quantum del risarcimento alla stregua della clausola penale contenuta nello Statuto sociale, al calcolo operato dal consulente tecnico d'ufficio, cui aggiungeva gli interessi maturati successivamente al deposito della relazione peritale e la rivalutazione.

Avverso la sentenza d'appello Vincenzo De Blasis ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste la Corsud con controricorso illustrato anche da memoria ex art.378 cod.proc.civ.

#### Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.343 cod.proc.civ., nella quale sarebbe incorsa la corte di merito dichiarando inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale dell'odierno ricorrente ponendo a

base del calcolo del termine di cui all'art.166 cod.proc.civ., richiamato dall'art.343, la data (5.10.2006) fissata in citazione per l'udienza di comparizione nonostante questa fosse stata differita al 21.11.2006 "dalla Corte" con il provvedimento con cui "designava il giudice", dovendo pertanto ritenersi "palese" che "detta designazione avveniva ai sensi dell'art.168 bis comma quinto c.p.c.", non ai sensi del comma quarto; sì che la data da porre a base del calcolo del termine doveva essere quella del 21.11.2006.

1.1. In effetti, decisivo ai fini della verifica in ordine alla sussistenza del vizio processuale denunciato è accertare se l'udienza di prima comparizione sia stata rimandata d'ufficio, ai sensi del comma quarto dell'art.168 bis cod.proc.civ., alla data immediatamente successiva nella quale teneva udienza il giudice designato -nel qual caso la data cui l'udienza è stata rimandata non rileverebbe, ex art.366 cod.proc.civ., ai fini della tempestività dell'appello incidentale (cfr.ex multis Cass.n.9351/03; n.17032/08; n.1127/15)- o invece sia stata differita dal giudice istruttore designato con proprio decreto a norma del quinto comma dell'art.168 bis, nel qual caso il termine andrebbe calcolato, a norma del richiamato art.366, con riferimento alla data cui l'udienza è stata

differita. 1.2. Ciò posto, il motivo sembrerebbe privo di fondamento stando alle generiche indicazioni fornite, giacchè da esse non risulta un differimento disposto dal giudice designato con suo decreto. Ma esso deve ritenersi, più radicalmente, inammissibile. Invero, con riguardo al suddetto accertamento questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr.ex multis Cass.S.U.n.8077/12) che, se da un lato il giudice di legittimità, quando con il ricorso per cassazione venga -come nella specie- denunciato un vizio c.d. *in procedendo* (che si sostanzia nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore), è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, d'altro lato l'esercizio di tale potere presuppone che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, in particolare dagli artt.366 comma 1 n.6 e 369 comma 2 n.4 cod.proc.civ. E ciò nella specie deve escludersi, dal momento che il provvedimento su cui il motivo di ricorso si fonda risulta solo genericamente riassunto (cfr.sopra) nella illustrazione della doglianza, senza trascriverne il contenuto né indicare se esso fosse reperibile nel fascicolo d'ufficio (cfr.ex multis Cass.n.16900/15; n.25482/14), e senza

*My*  
Corte di Cassazione copia non ufficiale

peraltro depositarlo insieme con il ricorso. In tal modo, questa Corte non è stata posta ritualmente in grado di procedere alla verifica di sua competenza in relazione alla censura in esame, la cui inammissibilità ne deriva dunque di necessità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata decisione sulla eccezione pregiudiziale, che sarebbe stata da lui riproposta con l'appello incidentale dichiarato tardivo, concernente la violazione della competenza arbitrale attribuita dall'art.39 dello Statuto sociale al Collegio dei probiviri. La doglianza resta assorbita nella statuizione che precede che ha respinto l'impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, dovendo peraltro escludersi nella specie -stante la natura giurisdizionale dell'arbitrato evidenziata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr.S.U.n.24153/13)- il rilievo officioso ex art.38 comma 3 cod.proc.civ. della questione relativa alla competenza arbitrale (cfr.Cass.n.22748/15).

3. Il terzo motivo censura, per violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e per insufficiente o incongrua motivazione, la determinazione del credito della Corsud, che la corte distrettuale avrebbe basato esclusivamente su una consulenza tecnica d'ufficio priva di fondamento, non

considerando le testimonianze circa le minori quantità di prodotto realizzate dal ricorrente rispetto a quanto da lui dichiarato entrando nella cooperativa né le contestazioni espresse dal suo consulente di parte.

Si tratta tuttavia di censure avverso valutazioni in fatto che restano riservate al giudice di merito, tenendo peraltro presente che sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testi indicati dall'odierno ricorrente la corte distrettuale si è pronunciata in senso negativo esponendo adeguata motivazione del suo convincimento. Il motivo è dunque inammissibile.

4. Non merita accoglimento neppure il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'erroneo rigetto della eccezione di prescrizione assumendo che, contrariamente a quanto affermerebbe la sentenza d'appello, egli ha sempre eccepito la prescrizione di eventuali somme dovute alla Cooperativa. La censura è generica ed incongrua, in quanto: a) la corte d'appello ha rigettato l'eccezione perché ha ritenuto che il corso della stessa è stato interrotto - oltre che dalla notifica della citazione - da due raccomandate del 21.4.93 e del 18.5.93, la cui ricezione non risulta esser stata contestata dal ricorrente; b) l'illustrazione del motivo non contiene l'indicazione specifica di alcuna risultanza di segno contrario.



5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra quanto pronunciato e quanto richiesto dalla parte, in relazione alla rivalutazione della somma corrispondente al credito accertato: sostiene che tale rivalutazione non era mai stata richiesta dalla Corsud, nè le spettava atteso che il credito da essa vantato è di valuta, come tale non assoggettabile a rivalutazione.

5.1. La doglianza è fondata. La rivalutazione non risulta essere stata ritualmente inclusa nella domanda formulata dalla Corsud, che era limitata all'importo del credito ed agli interessi legali: la sentenza impugnata, del resto, l'ha concessa facendo riferimento non già ad una richiesta specifica della parte, bensì ad una (implicita) qualificazione del debito in questione come debito di valore, in ragione della "funzione di liquidazione anticipata e forfetaria del danno" attribuibile alla clausola penale (articolo 5 dello Statuto sociale) da cui tale debito deriva.

L'errore, che il ricorrente non ha mancato di censurare, si annida proprio in tale statuizione in diritto. Perché se è vero che, per i debiti di valore da risarcimento danni, il giudice deve disporre, anche d'ufficio, la relativa rivalutazione fino alla data di pubblicazione della

sentenza di merito, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (cfr.ex multis Cass.n.5567/09; n.3996/01), tale principio non può, senza incorrere in una evidente contraddizione, essere applicato al debito risarcitorio già preventivamente liquidato dalla clausola penale, la cui natura di debito di valuta è per tale ragione indiscussa (cfr.ex multis Cass.n.4126/95; n.2468/88). In caso di debito di valuta, l'eventuale maggior danno a norma dell'art.1224 cpv.cod.civ. deve essere oggetto di specifica domanda, allegazione e prova (cfr. da ultimo Cass.S.U. n.5743/15), il che non può dirsi nella specie.

6. La sentenza è dunque cassata in relazione a tale statuizione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito sul punto, escludendo la concessa rivalutazione anno per anno secondo l'indice Istat dalla costituzione in mora sino al soddisfo.

7. Quanto alle spese giudiziali, la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione, nella misura di un quarto, delle spese dell'intero giudizio. Il ricorrente deve pertanto essere condannato al rimborso della quota residua di tre quarti di tali spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna De Blasiis Vincenzo al pagamento in favore della Corsud s.c.r.l. della somma di € 6.301,15 oltre interessi legali dal 15.7.2004 al soddisfo; compensa tra le parti, nella misura di un quarto, le spese dell'intero giudizio, e condanna il De Blasiis al rimborso in favore della Corsud della residua quota di tre quarti di tali spese, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in € 1317,00 (di cui € 477,00 per spese e diritti e € 840,00 per onorari), quanto al secondo grado in € 1482,00 (di cui € 545,00 per spese e diritti e € 937,00 per onorari) e, quanto alla cassazione, in € 3.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre, in relazione a ciascun grado, spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

• Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della  
• sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il